

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIV LEGISLATURA

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

502<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

#### Art. 4.

#### 4.100/4

Malan

*All'emendamento 4.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimento di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, salvo che:

a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela dei diritti e interessi garantiti dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione;

b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, tutte le attività di impresa per le quali, in deroga al principio generale di cui al comma 1, siano ancora necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche. Ogni deroga al principio generale di cui comma 1, da individuare nell'esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:

– che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione;

– che sia stata verificata l'assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;

– che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all'esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.

3. Sono automaticamente abrogate, al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi.

#### 4.100/7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».*

#### 4.100/8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, al comma 1, sostituire le parole: «il riassetto» con le seguenti: «la ricognizione».*

#### **4.100/1**

Pastore, relatore

*All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), dopo la parola: «trasformazione» inserire la seguente: «trasferimento».*

#### **4.100/9**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: «, ivi incluse le attività di certificazione», con le seguenti: «, escluse le attività di impresa che abbiano effetti sensibili sull'ambiente e gli ecosistemi».*

#### **4.100/10**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: «, ivi incluse le attività di certificazione», inserire le seguenti: «e ad esclusione della disciplina riguardante i rapporti di lavoro e le norme relative alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema».*

#### **4.100/11**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis. mantenimento e rispetto delle procedure relative alla localizzazione degli impianti produttivi, alla protezione dell'ambiente e della salute dei lavoratori ed alla sicurezza sul lavoro, semplificando le procedure di controllo al fine di garantire un più elevato livello di prevenzione e tutela;».*

#### **4.100/12**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).*

#### **4.100/13**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).*

#### **4.100/2**

Pastore, relatore

*All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;».*

#### **4.100/14**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Sono fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro».*

#### **4.100/15**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

#### **4.100/5**

Malan

*All'emendamento 4.100, al comma 2, lettera b) dopo le parole: «dell'attività di impresa» aggiungere le seguenti: «sulla base di un confronto tra i migliori modelli procedurali e le iniziative sperimentali adottati a livello regionale».*

#### **4.100/6**

Malan

*All'emendamento 4.100, al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei tra Stato e regioni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle leggi annuali di semplificazione.

#### **4.100/16**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 4.100, sopprimere il comma 8.*

#### **4.100/3**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 4.100, al comma 8, alla lettera f-ter) dopo le parole: «secondo i criteri dell'autonomia,» inserire le seguenti: «della leale collaborazione».*

#### **4.100/300**

Pastore, relatore

*All'emendamento 4.100, al comma 8, alla lettera f-quater), dopo le parole: «normative vigenti» inserire le seguenti: «aventi il carattere della ripetitività».*

#### **4.100/100**

Bassanini

*All'emendamento 4.100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, al comma 3, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-.....) promozione dell'esercizio delle rispettive competenze normative dello Stato, delle regioni e delle province autonome e delle attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione;

a-.....) promozione della definizione di principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione"».

#### **4.100/200**

Bassanini

*All'emendamento 4.100, aggiungere il seguente comma:*

«8-ter. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione a livello europeo e interna"».

#### **4.100**

Pastore, relatore

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4.**

*(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali,

ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera f), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese.

6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni ed agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinqües*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».

## **Art. 11.**

### **11.0.1000/16**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.*

### **11.0.1000/17**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine, modulato tenendo conto della sua sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati, decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento delle domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

### **11.0.1000/21**

Malan

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il termine di conclusione del procedimento è, di regola, stabilito in trenta giorni. In deroga a tale principio generale, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica, può fissare con uno o più regolamenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, termini diversi, specificandone i motivi».

#### **11.0.1000/23**

Bassanini

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, al comma 2, sostituire le parole dall'inizio del comma fino a: «funzione pubblica» con le parole: «Con decreto ministeriale».*

#### **11.0.1000/1**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, nel comma 3 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».*

#### **11.0.1000/20**

Malan

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.*

#### **11.0.1000/24**

Bassanini

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «, per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni».*

#### **11.0.1000/2**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, nel comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

#### **11.0.1000/25**

Bassanini

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, al comma 4, in fine, aggiungere le parole: «Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 14. È abrogato l'articolo 17».*

#### **11.0.1000/3**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 2.*

#### **11.0.1000/4**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.0.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del capo IV-*bis*, ad esclusione dell'articolo 21-*septies*, comma 2.

2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e provvedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti».

### **11.O.1000/26**

Bassanini

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio di provvedimenti amministrativi» inserire le parole: «da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali».*

### **11.O.1000/5**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 2.*

### **11.O.1000/19**

Malan

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Il termine massimo decorso il quale il silenzio equivale ad accoglimento della domanda ai sensi del comma 1 è fissato in 60 giorni.

3. In deroga al principio generale di cui al comma precedente, con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, possono essere fissati, previo confronto con le parti più direttamente interessate, termini diversi specificandone i motivi. Gli enti pubblici nazionali per i procedimenti di loro competenza, stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini decorsi i quali il silenzio equivale ad accoglimento della domanda nel rispetto dei principi sopra riportati».

### **11.O.1000/6**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 3 sostituire le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» con le seguenti: «del capo IV-bis, ad esclusione dell'articolo 21-septies, comma 2».*

### **11.O.1000/7**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, nonché».*

### **11.O.1000/22**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «alla pubblica sicurezza e alla immigrazione» inserire le seguenti: «alla giustizia, alla salute e alla pubblica incolumità».*

### **11.O.1000/29**

Bassanini

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare» fino alla fine del comma, con le parole: «legislativi, deliberati dal Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione del silenzio assenso quando il provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione è necessario per la tutela di diritti costituzionali dei cittadini; b) esclusione del silenzio assenso quando il provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione è necessario ai fini della tutela della concorrenza e della libertà del mercato».*

### **11.O.1000/28**

Bassanini

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».*

**11.O.1000/27**

Bassanini

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Per i provvedimenti amministrativi di competenza regionale, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, provvede la legge regionale».*

**11.O.1000/8**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, sopprimere il comma 4.*

**11.O.1000/18**

Malan

*All'emendamento 11.O.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 20 comma 3 della citata legge, come sostituiti dalla presente legge».

**11.O.1000/9**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, sopprimere il comma 5.*

**11.O.1000/10**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, sopprimere il comma 6.*

**11.O.1000/11**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, sopprimere il comma 7.*

**11.O.1000/12**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, sopprimere il comma 9.*

**11.O.1000/13**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 9 sopprimere la parola: «esclusiva».*

**11.O.1000/14**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai casi di nullità degli atti amministrativi».*

**11.O.1000/15**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

*All'emendamento 11.O.1000, sopprimere il comma 10.*



## 11.0.1000

Pastore, relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 11- ....

*(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)*

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Conclusione del procedimento)*. – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

2. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - *(Silenzio assenso)*. – 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*."

3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

7. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

8. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2- bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.".

9. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

10. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "due sole volte"».

#### **11.0.2000/12**

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e i casi di esenzione di cui al comma 8».*

#### **11.0.2000/10**

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, dopo le parole: «nella stima» inserire le seguenti: «dei costi e».*

#### **11.0.2000/9**

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La VIR viene applicata dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa viene effettuata periodicamente a scadenze biennali».*

#### **11.0.2000/8**

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 5, dopo le parole: «sono definiti» inserire le seguenti: «entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».*

#### **11.0.2000/7**

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 7, premettere le seguenti parole: «Nella prima fase di applicazione,».*

#### **11.0.2000/11**

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 8 sopprimere il secondo periodo.*

### **11.0.2000/1**

Pastore, *relatore*

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«; presenta contestualmente un disegno di legge per essere investito della delega di cui al comma 14.».

### **11.0.2000/5**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 11.0.2000, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12- bis. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: ", nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";

b) all'articolo 3, le parole: "nonché da soggetti privati", sono abrogate».

### **11.0.2000/4**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 11.0.2000, sostituire i commi da 14 a 16, con i seguenti:*

«14. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 16, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 17. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui al comma 19.

15. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 14 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Gli elenchi di cui al comma 14 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'articolo 117 della Costituzione».

*Consequentemente sopprimere la lettera g) del comma 17.*

### **11.0.2000/2**

Pastore, *relatore*

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, sostituire le parole da: «Entro ventiquattro mesi» fino a: «legge 15 marzo 1997, n. 59,» con le seguenti: «Con la legge prevista dal comma 12, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».*

### **11.0.2000/14**

Bassanini

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

b-ter) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe rilevanti difficoltà per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per l'erogazione dei servizi pubblici».

### **11.0.2000/13**

Bassanini

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione».

### **11.0.2000/3**

Pastore, *relatore*

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 15, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di adeguare e aggiornare il linguaggio normativa.».*

### **11.0.2000/6**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 11.0.2000, sopprimere i commi da 24 a 26.*

### **11.0.2000**

Pastore, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-...**

*(Semplificazione della legislazione)*

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della

VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere

l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;
- d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
- b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
- c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
- g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

- a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

26. Per l'attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **11.0.3000**

Pastore, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*. 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale"».

### **11.0.4000**

Pastore, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)*

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sono definiti accordi con le regioni e le autonomie

locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti, in particolare, alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire";

*b)* al comma 3, dopo le parole: "Sulla base dei medesimi accordi" sono soppresse le seguenti parole: "e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2";

*c)* il comma 5 è abrogato».